

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

# OCNUS

Quaderni della Scuola di Specializzazione  
in Archeologia

12  
2004

---

ESTRATTO

---

Ante  
Quem

*Direttore Responsabile*  
Giuseppe Sassatelli

*Comitato Scientifico*  
Pier Luigi Dall'Aglio  
Sandro De Maria  
Fiorenzo Facchini  
Maria Cristina Genito Gualandi  
Sergio Pernigotti  
Giuseppe Sassatelli

*Coordinamento*  
Maria Teresa Guaitoli

*Editore e abbonamenti*  
Ante Quem soc. coop.  
Via C. Ranzani 13/3, 40127 Bologna  
tel. e fax +39 051 4211109  
www.antequem.it

*Redazione*  
Valentina Gabusi, Flavia Ippolito

*Impianti*  
Color Dimension, Villanova di Castenaso (Bo)

*Abbonamento*  
40,00

*Richiesta di cambi*  
Dipartimento di Archeologia  
Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna  
tel. +39 051 2097700; fax +39 051 2097701

Le sigle utilizzate per i titoli dei periodici sono quelle indicate nella «Archäologische Bibliografie» edita a cura del Deutsches Archäologisches Institut.

Autorizzazione tribunale di Bologna n. 6803 del 17.4.1988

Senza adeguata autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione della presente opera e di ogni sua parte, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.

ISSN 1122-6315

© 2005 Ante Quem soc. coop.

## INDICE

<i>Prefazione</i> di Giuseppe Sassatelli	7
ARTICOLI	
Gabriele Bitelli, Enrico Giorgi, Luca Vittuari, Massimo Zanfini <i>La campagna di rilevamento e di fotografia aerea di Suasa. Nuove acquisizioni per la ricostruzione della forma urbana</i>	9
Fausto Bosi <i>Su alcuni aspetti del problema sauromatico</i>	15
Agnese Cavallari <i>Joint Hadd Project: campagna di ricognizione 2003-2004, Sultanato dell'Oman, regione del Ja'lan: risultati e prospettive per una comprensione del popolamento nomade nel Medio Olocene</i>	27
Fabio Cavulli <i>L'insediamento di KHB-1 (Ra's al-Khabbab, Sultanato dell'Oman): lo scavo, i resti strutturali e i confronti etnografici</i>	37
Fabio Cavulli <i>Problemi stratigrafici relativi allo scavo di sedimenti sciolti in ambiente arido</i>	49
Chiara Cesaretti <i>Il tema decorativo dei «piccoli animali su elementi vegetali»</i>	63
Marco Destro <i>Boschi e legname tra antichità e Medioevo: alcuni dati per l'Appennino umbro-marchigiano settentrionale</i>	77
Anna Gamberini, Claudia Maestri, Simona Parisini <i>La necropoli di Pianetto (Galeata, FC)</i>	95
Maria Cristina Genito Gualandi <i>Storia dell'Archeologia. Problemi e metodi</i>	119
Giuseppe Lepore <i>Un'edera funeraria da Phoinike (Albania): appunti per la definizione di una tipologia architettonica</i>	127
Roberto Macellari <i>Gli Etruschi del Po</i>	145
Francesco Negretto <i>Monumenti funerari romani a edicola cuspidata del bolognese</i>	161
Emanuela Penni Iacco <i>Gli ariani a Ravenna: le scene cristologiche della basilica di S. Apollinare Nuovo</i>	199

Sergio Pernigotti <i>L'ostrakon Bakchias F 3: per una nuova interpretazione</i>	215
Marco Podini <i>Musica e musicisti nel rilievo storico romano: la dialettica fra immagine e significato</i>	223
Lorenzo Quilici <i>Caprifico di Cisterna di Latina. Una città arcaica nella Piana Pontina</i>	247
Clementina Rizzardi <i>Ravenna fra Roma e Costantinopoli: l'architettura del V e VI secolo alla luce dell'ideologia politico-religiosa del tempo</i>	263
Luca Tori <i>Mediolanum. Metropoli degli Insubri tra evidenza letteraria ed evidenza archeologica</i>	279
Riccardo Villicich <i>Spazi forensi ed aree pubbliche nei centri minori della Cisalpina in età romana: sperimentazione o dipendenza da un modello?</i>	297
ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI «NUOVI STRUMENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI» (BOLOGNA, SAN GIOVANNI IN MONTE 23 MAGGIO 2003)	
Giuseppe Sassatelli <i>Introduzione</i>	327
Luigi Malnati <i>Dum Romae consulitur... Modeste proposte per prevenire il definitivo tramonto dell'archeologia urbana in Italia</i>	329
Ciro Laudonia <i>L'attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale con particolare riferimento al settore archeologico</i>	333
Giuliano de Marinis <i>Interventi archeologici a carico di terzi: un problema da affrontare</i>	343
Stefano Benini <i>La Patrimonio s.p.a. e i beni culturali. La vendita dei beni culturali pubblici</i>	347
RECENSIONI	
Paul Gleirscher, Hans Nothdurfter, Eckehart Schubert, <i>Das Rungger Egg. Untersuchungen an einem eisenzeitlichen Brandopferplatz bei Seis am Schlern in Südtirol</i> , («Römisch-Germanische Forschungen Band» 61), Mainz am Rhein 2002. (Rosa Roncador)	355
Maura Medri, <i>Manuale di rilievo archeologico</i> , («Grandi Opere»), Bari 2003. (Enrico Giorgi)	358

## DUM ROMAE CONSULITUR... MODESTE PROPOSTE PER PREVENIRE IL DEFINITIVO TRAMONTO DELL'ARCHEOLOGIA URBANA IN ITALIA

Luigi Malnati\*

Commentare il nuovo codice per la tutela dei beni culturali in Italia è impresa poco faticosa per un archeologo, la cui specifica attività di ricerca non viene investita da sostanziali novità rispetto alle normative in vigore dal 1939 e confermate nel Testo Unico del 1999. Infatti anche nel nuovo testo di legge gli articoli riguardanti l'archeologia (artt. 88-94 D.L. 42/2004) mantengono le opzioni tradizionali riguardo alle possibilità di accrescere il patrimonio archeologico italiano. Non si esce quindi da una logica meramente «patrimoniale» del «bene archeologico», inteso sempre come «cose», oggetti, reperti, monumenti, elementi strutturali (siano essi beni mobili, e cioè reperti asportabili, o immobili, resti di edifici o assimilabili), da acquisire e mai come contesti complessi, inseriti in una sequenza storica, topografica e «stratigrafica», da tutelare, valorizzare, indagare sul territorio. Infatti anche nello scavo inteso come ricerca, eseguito direttamente dal Ministero o affidato in concessione, rimane implicito lo scopo di acquisire beni e manufatti elencati negli articoli.

Ben diversa è oggi, come tutti gli addetti ai lavori sanno molto bene, la reale situazione dell'archeologia in Italia ed in Europa, dove gli scavi avvengono in realtà a livello complementare per realizzare opere di diverso tipo. Tra i principali problemi da affrontare vi sono a livello normativo almeno tre questioni determinanti: la regolamentazione degli scavi che avvengono su finanziamento diverso da quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dell'Università, la definizione del ruolo dell'archeologia preventiva a livello urbano e territoriale, una nuova prospettiva per l'individuazio-

ne e delimitazione del valore patrimoniale dei beni archeologici. Sono tutti problemi di cui, nell'assoluto e sconcertante silenzio degli archeologi, né la legge Veltroni né quella Urbani si occupano.

Si avanzano quindi in questa sede alcune riflessioni scaturite dalla prassi quotidiana dell'attività delle Soprintendenze per i Beni Archeologici, forse proposte utili per pervenire ad una definizione, a livello di regolamento oppure anche solo di circolari del Superiore Ministero (se ne fanno molte, e non tutte utili...), di questi problemi. Senza ciò temo che l'archeologia in Italia sia destinata a regredire ancora una volta al livello più nobile di «storia dell'arte antica», o alla «vulgata» della caccia al tesoro.

### 1. Archeologia preventiva

Da ormai oltre un decennio è stata attivata da molte amministrazioni locali, specie in Italia centro-settentrionale, la prassi di comunicare preventivamente alle Soprintendenze per i Beni Archeologici, anche in assenza di vincoli *ex lege* di tutela, gli interventi di scavo che devono essere praticati per scopi diversi all'interno delle aree urbane, al fine di ottenere un controllo preliminare e in corso d'opera ed evitare fermi dei lavori. In alcuni casi, ad esempio in Emilia Romagna, a Modena, Faenza e Cesena, questa prassi è stata istituzionalizzata a vari livelli e sono state prodotte carte cosiddette del «rischio archeologico», intese a valutare la potenzialità dei depositi archeologici conservati e ad orientare di conseguenza le scelte urbanistiche.

È evidente che iniziative di questo genere, se oggetto di applicazione in base a regolamenti comunali e accordi con le Soprintendenze Archeologiche, portano di fatto ad un'estensio-

\* Soprintendente per i BBAA Emilia Romagna.

ne dei controlli al di là della legge esistente, anche nella sua versione più recente. Tale situazione, tuttavia, deve essere regolamentata, definendo compiti precisi in materia (Regioni, Province, Comuni, Soprintendenze), metodologie omogenee e soprattutto dispositivi di applicazione delle eventuali prescrizioni, compreso il sistema sanzionatorio.

Si segnala che la principale novità positiva di rilievo del nuovo codice riguarda proprio il campo dell'archeologia preventiva, laddove esso sancisce all'art. 28 comma 4 che il Soprintendente per i Beni Archeologici può, nel caso di opere pubbliche, richiedere sondaggi preventivi a spese del committente anche in assenza di provvedimenti di vincolo. Se si pensa che nei lavori per l'Alta Velocità Ferroviaria, che hanno riguardato tutta Italia, sono stati condotti in molte regioni non semplici sondaggi ma numerosissimi scavi estensivi, è evidente che questo articolo rappresenta solo un primo passo, uno spiraglio verso un pieno riconoscimento formale di quella che è ormai la prassi di lavoro di tutte le Soprintendenze Archeologiche.

## 2. Gli scavi su finanziamento privato, di Enti locali o di altri Enti pubblici

Attualmente la maggioranza degli scavi archeologici in Italia avviene con finanziamenti di questo tipo; si tratta di scavi condotti non con il fine, previsto dalla legge, di rinvenire beni archeologici, bensì con lo scopo di «liberare» le aree soggette alla realizzazione di opere di interesse pubblico o privato che richiedano scavi (dai parcheggi urbani, ai cantieri edili, alle condutture idrauliche, alle infrastrutture stradali, ferroviarie ecc...). Di fatto questa prassi non è regolamentata, anche se non è vietata dalla Legge di Tutela. Gli scavi sono così finanziati dai privati e dagli Enti interessati e diretti dalle Soprintendenze (perché la Legge di Tutela, come detto, riserva allo stato la facoltà di eseguire scavi archeologici); i primi sopportano i costi economici, le seconde impiegano lo scarso personale scientifico e si assumono la responsabilità decisionale circa la strategia degli scavi e l'eventuale conservazione *in loco* dei rinvenimenti.

È necessaria una regolamentazione di questo tipo di interventi, per garantirne la correttezza

scientifica e metodologica nonché l'omogeneità di comportamenti nei confronti dei privati committenti, evitando l'arbitrarietà e nel contempo salvaguardando le figure professionali degli archeologi, che operano privatamente nel settore, i quali sono ormai moltissimi e per lo più giovani.

Bisogna pervenire ad una normativa che regoli:

a) la formalizzazione da parte dei privati/Enti della richiesta di finanziare gli scavi archeologici, finalizzati ad eseguire opere diverse;

b) la necessità (o la possibilità) di una Direzione di Scavo, nominata dalla committenza, che deve essere in possesso di laurea e specializzazione in archeologia e che deve predisporre una progettazione; in questo caso è da definire anche il ruolo di controllo e di intervento della Soprintendenza;

c) la necessità che gli scavi vengano condotti con personale specializzato, di cui vanno definite le caratteristiche e le qualifiche professionali, in assenza di un Albo degli Archeologi;

d) le regole che sovrintendono alla valutazione in merito alla conservazione o alla asportazione in scavo di determinate tipologie strutturali sulla base di considerazioni sulle condizioni di conservazione e ripetitività, limitando al minimo la difformità di comportamenti dell'Amministrazione, e in modo che i privati/Enti possano liberamente valutare i rischi;

e) le modalità con cui privati/Enti devono finanziare anche il cosiddetto post-scavo (cioè la sistemazione della documentazione) e consegnare i reperti puliti e ordinati in apposite cassette; in determinati casi normati devono anche essere previsti fondi per la pubblicazione;

f) la restituzione del premio di rinvenimento alla sua naturale funzione, che evidentemente riguarda le scoperte fortuite, e non gli scavi effettuati nell'interesse del privato; giustamente del resto una decisione del Comitato di Settore per i Beni Archeologici ha limitato in questi casi il premio di rinvenimento allo 0,1% del valore dei reperti;

g) la proprietà scientifica dei dati di scavo da parte dell'eventuale Direttore Scientifico nominato dalla committenza, anche allo scopo di meglio garantire la qualità dei lavori.

Si tratta di interventi che potrebbero anche essere inseriti nel nuovo regolamento che segui-

rà all'emanazione del Codice, oppure che potrebbero essere oggetto di una o più Circolari della Direzione Generale per i Beni Archeologici.

Non possono invece, credo, prescindere da un intervento legislativo altri due provvedimenti necessari per regolare questo tipo di scavi:

1) la possibilità da parte dei privati di defiscalizzare le spese sostenute;

2) l'impegno da parte del MBAC, nei casi in cui venga decisa la conservazione in sito, in corso d'opera, di quanto rinvenuto (con la rinuncia totale o parziale alle opere previste), di prevedere forme di rimborso delle spese sostenute da privati/Enti per gli scavi.

### 3. Valore patrimoniale dei reperti archeologici

Come è noto i rinvenimenti archeologici appartengono allo Stato e ad essi è fornito un valore patrimoniale al momento dell'inventariazione. L'applicazione letterale anche in questo campo dei concetti moderni di archeologia totale, ha comportato l'inventariazione di tutto ciò che esce da uno scavo, dal frammento di tegola al seme. Si confonde chiaramente il concetto di inventario di scavo (per cui si possono seguire diverse metodologie) con quello di inventario di Stato. La pretesa, oggettivamente velleitaria, di inventariare tutto a fini scientifici si scontra con le norme che regolano gli elenchi dei beni mobili della pubblica amministrazione. Il risultato è un'inventariazione parziale e incoerente, perché affidata spesso alla pura casualità, come l'esperienza reale di ogni Soprintendenza dimostra facilmente.

Anche in questo caso è necessaria una regolamentazione che consenta di inventariare solo ciò che ha un reale valore patrimoniale o un particolare valore scientifico; per fare un esempio classico: un frammento di ceramica attica a vernice nera rinvenuto a Siracusa non ha valore patrimoniale e ha un modesto valore scientifico, lo stesso rinvenuto a Como, pur non avendo valore patrimoniale, ha però un rilevante valore scientifico.

Una maggior selezione di ciò che viene inventariato consentirebbe anche un maggior controllo.

Bisogna inoltre porre il problema della possibile alienazione di materiale di serie (es.: depositi di anfore di tipologia ripetitiva).

### 4. Scuole di specializzazione in archeologia

Studiare forme di integrazione tra MBAC e Università, per la gestione di queste scuole è necessario e collegato alla possibilità di consentire un ordinato sviluppo dell'archeologia professionale. Esse devono fornire garanzie di professionalità, oltre che per le carriere di funzionario pubblico e di ricercatore, anche per la direzione di cantieri di scavo. Se si arrivasse nell'ambito del Regolamento della Legge sui Lavori Pubblici ad un testo specifico per i cantieri archeologici e di restauro (di fatto lacunoso o inesistente nella cosiddetta Merloni ter), si potrebbe prevedere per la Direzione di questi lavori il possesso del Diploma di Specializzazione; in questo caso sarebbe forse anche superfluo un Albo degli Archeologi. Comunque un regolamento serio e specifico per tutti i lavori riguardanti i Beni Culturali è necessario; basterà ricordare l'inadeguatezza della L. 494 sulla sicurezza nei cantieri relativamente agli scavi archeologici.

La regolarizzazione di un'archeologia professionale potrebbe tra l'altro consentire alle Università più avanzate la creazione di veri e propri uffici specificamente rivolti all'organizzazione e realizzazione di scavi per committenti esterni, con precise assunzioni di responsabilità e possibilità di agire sul mercato.

Non posso chiudere questo intervento senza ricordare che ci troviamo in un momento probabilmente cruciale della scienza archeologica in Italia. Se i problemi di carattere normativo ed organizzativo non saranno risolti, le conquiste degli ultimi decenni (compresa la prassi consolidata con cui vengono condotti gli scavi nei contesti urbani) verranno messe in discussione dalla constatazione che all'elaborazione teorica sul piano tecnico-scientifico e metodologico non corrispondono risultati effettivi in termini di tutela, conservazione, valorizzazione.